

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2004

che determina, per la campagna 2004/2005, l'aiuto per le pesche destinate alla trasformazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽²⁾, la Commissione pubblica l'importo degli aiuti da applicare per questi prodotti, tra cui le pesche, previa verifica del rispetto dei massimali stabiliti all'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (2) La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuti, nel corso delle tre campagne precedenti, è inferiore al massimale comunitario. L'im-

porto dell'aiuto da applicare per la campagna 2004/2005, in ciascuno Stato membro interessato, deve quindi corrispondere a quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2004/2005, l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 ammonta per le pesche a 47,70 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile per la campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2004.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 54).